



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

di concerto con

*il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità*

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”*;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che individua la parità di genere come priorità trasversale e prevede, all'interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese a adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

VISTO l'articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, che prevede l'elaborazione e adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 con *“l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale”*;

VISTA la *“Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”*, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere;

VISTO l'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che *“con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

di concerto con

il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento”;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2022), recante *“Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 660, che stabilisce che: *“Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma”;*

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 50) concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attribuisce al Centro di Responsabilità della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, al capitolo di bilancio 2059, il *«Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere»*, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)”* e in particolare i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

di concerto con

*il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità*

VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1- investimento 1.3 *"Sistema nazionale di certificazione della parità di genere"* del 15 settembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti in data 11 novembre con il n. 2819;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante *"Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio all'on. Eugenia Maria ROCCELLA"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024, (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2024) che definisce le misure formative che consentono l'accesso al *«Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere»*, nonché le modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle Regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi;

VISTO che il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 dispone: all'articolo 2, comma 6, che gli interventi devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025; all'articolo 3, comma 6, che la mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5, lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle Regioni che hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto; all'articolo 3, comma 7, che la rendicontazione degli interventi di cui al suddetto decreto devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

VISTA la nota del 10 marzo 2025, con la quale il Coordinamento XI^a Commissione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto di prorogare le scadenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 ed in particolare i termini della rendicontazione degli interventi fissati dall'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con
il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità

RITENUTO necessario procedere alla proroga di 12 mesi dei termini di cui all'articolo 2, comma 6 e all'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024;

DECRETA

Articolo unico

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 6 e all'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 vengono rispettivamente prorogati di dodici mesi. Pertanto, il termine per la conclusione degli interventi di cui al suddetto decreto è fissato al 30 giugno 2026 e il termine per la rendicontazione degli stessi interventi è fissato al 31 dicembre 2026.
2. L'articolo 3, comma 6, è sostituito dal seguente: "6. La documentazione di cui al comma 5 lettera a) dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2025".

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le
pari opportunità

Eugenia Maria Roccella